



Corte costituzionale/1. Parziale illegittimità dell'articolo 649 Cpp: il concorso formale non basta a escludere che il fatto sia il medesimo

Eternit, il ne bis in idem non chiude il caso

Continua il processo bis per 72 vittime (su 258) di amianto mai entrate in quello prescritto

Giovanni Negri

MILANO

Il processo Eternit bis può continuare. È questo il dato di cronaca più significativo dopo una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale depositata ieri, la n. 200 del 2016 scritta da Giorgio Lattanzi. Il dato giuridico è invece certificato dalla dichiarazione di illegittimità dell'articolo 649 del Codice di procedura penale nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un **concorso formale** tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per il quale è iniziato il nuovo procedimento penale. Una pronuncia importante quindi perché si sofferma su uno dei cardini dell'ordinamento penale: il divieto di due procedimenti penali per il medesimo fatto.

Già. Ma cosa bisogna intendere per medesimo fatto? Il Gup di Torino, chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di Stephan Schmidheiny imputato, nella sua qualità di più elevato dei dirigenti della società Eternit di Casale Monferrato, dell'omicidio doloso di 258 persone per prolungata esposizione all'amianto, aveva rinviato alla Corte costituzionale la questione della corretta interpretazione dell'articolo 649. Il Gup sottolineava infatti che il manager era già stato prosciolto per prescrizione in un precedente giudizio, nel quale erano però stati contestati i reati di dis-

astro innominato aggravato e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Dalla lettura della pronuncia, quanto alla triste, ma decisiva contabilità delle vittime, delle 258 decedute e oggetto del nuovo capo d'imputazione per omicidio, 72 non figuravano nel vecchio procedimento concluso per prescrizione. Ed è un dato che potrebbe rivelarsi determinante ai fini della prosecuzione del giudizio.

Il Gup chiedeva l'intervento della Consulta sostenendo di non potere applicare il divieto di *ne bis in idem* a causa del significato che la norma del Codice di procedura avrebbe assunto nel diritto vivente. In quest'ultimo l'identità del fatto sarebbe ormai consolidata come identità giuridica e non invece storica come invece da formulazione letterale della norma e da lettura aderente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Consulta però, all'esito di un attento esame delle disposizioni della Convenzione (articolo 4 del Protocollo n. 7) smentisce la tesi del Gup. Perché se è vero, conclude sul punto la sentenza, che la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di *ne bis in idem* in base a una concezione naturalistica del fatto, non è invece vero che quest'ultimo può essere circoscritto nella sfera della sola azione od omissione di chi agisce.

Dove invece la tesi del Gup di

Torino è considerata convincente dalla Consulta è dove viene sottolineato come il diritto vivente consideri inapplicabile il *ne bis in idem* nel caso di concorso formale di reati. È effettivamente così, ammette la Corte costituzionale, ed è questo l'aspetto di contrasto con la Convenzione. Tanto da fare concludere alla Consulta per una sostanziale irrilevanza del concorso ai fini del divieto di doppio processo. Nessun peso dunque per la natura del reato, il bene giuridico tutelato l'evento in senso giuridico.

Dovrà invece sempre essere condotta dall'autorità giudiziaria un'indagine per verificare l'identità del fatto storico oggetto dei due procedimenti, uno esaurito e uno in corso, per i quali sta procedendo. Indagine che andrà effettuata tenendo presente la terna, condotta (ma non solo quella appunto)-nesso causale-evento. Solo la coincidenza empirica di questi tre elementi può condurre all'affermazione dell'esistenza di un medesimo fatto.

Pertanto - ed è un passaggio decisivo ai fini della valutazione dell'impatto sul processo Eternit - la Corte costituzionale avverte che non dovrebbe esserci dubbio sulla diversità dei fatti quando da un'unica condotta deriva la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, venendosi così a configurare un nuovo evento in senso storico. E sem-

brerebbe essere proprio il caso di quelle 72 persone la cui morte per esposizione alle polveri di amianto è oggetto del secondo procedimento senza che siano entrate nel primo. «Ove invece - prosegue la Consulta - tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell'imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, il grado o per le circostanze». Secondo la difesa di Schmidheiny «l'udienza preliminare deve riprendere solo per 72 decessi, dove la difesa dimostrerà nuovamente che l'accusa di omicidio volontario è del tutto inconsistente e che un secondo rinvio a giudizio è inammissibile»

IL CRITERIO

Va sempre fatta un'indagine per verificare l'identità di condotta, nesso causale ed evento dei due procedimenti, uno esaurito e uno in corso



Peso: 19%